



*Ministero*

*delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED  
I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la Motorizzazione  
DIVISIONE 3

Prot. ingresso :24783-DIV3-B  
Prot. uscita : 1049

Roma, 17 GEN. 2014

Alle Direzioni Generali Territoriali  
Loro sedi

Agli Uffici Motorizzazione Civile  
Loro sedi

Regione Siciliana  
Assessorato turismo comunicazione e Trasporti  
Servizio comunicazione e Trasporti  
Dipartimento trasporti e comunicazioni  
Palermo

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione Centrale Pianificazione  
Sezione Logistica e trasporto merci  
Via Giulia, 75/1-34126 Trieste

Provincia Autonoma di Bolzano  
Ripartizione traffico e trasporti  
Via Crispi, 8 – Bolzano

Provincia autonoma di Trento  
Motorizzazione Civile  
Lungadige S. Nicolò, 14 – Trento

Regione Valle d'Aosta  
Ufficio Motorizzazione  
Località Grand Chemin, 36  
11020 Aosta

e p.c.

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento di Pubblica Sicurezza  
Roma

Al Comando generale dell'arma dei Carabinieri

Al Dipartimento della protezione civile

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

Oggetto: Impiego degli pneumatici invernali.

Sono pervenute segnalazioni in merito all'uso degli pneumatici invernali in relazione al loro impiego stagionale e all'indice di velocità consentito.

Come è noto con l'entrata in vigore della direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 il periodo interessato dall'obbligo degli pneumatici invernali è quello ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile.

Vengono rappresentate difficoltà da parte di cittadini e associazioni per quanto riguarda l'approssimarsi delle suddette date in quanto tale obbligo provocherebbe il congestionamento presso gli operatori del settore per soddisfare la richiesta del montaggio di pneumatici invernali.

Al fine di evitare difficoltà al settore si ritiene opportuno consentire l'uso, in riferimento alla penultima linea delle conclusioni della circolare 104/95 del 31/5/1995, di pneumatici invernali (contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S ovvero M&S), nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 maggio, anche con indice di velocità Q, fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal punto 6 della circolare 104/95.

Si precisa infine che l'uso degli pneumatici invernali consentiti e cioè quelli con i parametri riportati sulla carta di circolazione ivi compreso l'indice di velocità non ha restrizioni di carattere temporale e che pertanto essi possono essere usati durante tutti i mesi dell'anno solare.

II DIRETTORE GENERALE

(Arch. Maurizio Vitelli)



RMG